

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1172)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1960

Sistemazione della contabilità per gli esercizi finanziari 1944-1945 e precedenti, degli agenti di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440

ONOREVOLI SENATORI. — Il 31 dicembre 1954 è scaduto il termine, prorogato dalla legge 18 novembre 1952, n. 1975, per il funzionamento dei Comitati previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 17 luglio 1947, n. 1180, competenti ad esaminare i verbali di distruzione o perdita delle contabilità e delle relative documentazioni, in dipendenza dei trascorsi eventi bellici.

Cessati i suddetti Comitati, non essendo stata consentita la proroga del loro funzionamento, il Ministero del tesoro — Ragioneria Generale dello Stato — ha fatto obbligo, con proprie circolari, ai contabili di regolarizzare o ricostruire i conti giudiziali secondo la normale procedura stabilita dal Regolamento di contabilità generale dello Stato.

Dalle indagini svolte allo scopo di accertare la situazione dei conti giudiziali non potuti rendere dagli agenti di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e di quelli che, già prodotti dagli agenti stessi, erano andati smarriti o distrutti presso gli uffici centrali e periferici incaricati del riscontro e della parificazione, è risultato che quelli ancora da sistemare ammontano, a tutt'oggi, a circa 30.000 ed è emerso, altresì, che altre cause di forza maggiore, oltre quelle derivanti dallo stato di guerra, hanno impedito la sistemazione contabile delle questioni relative ai conti medesimi. Tutte le iniziative e gli accorgimenti tentati dagli uffici interessati per facilitare la resa o la ricostruzione e la definizione dei conti stessi in relazione alle direttive della Ragioneria dello Stato, non hanno approda-

to allo scopo e non esiste in modo assoluto la possibilità di sistemarli secondo la normale procedura prevista dalla vigente legislazione in materia.

La maggior parte di detti conti riguarda le gestioni delle Esattorie comunali delle imposte dirette: in particolare per i conti giudiziali concernenti il prestito redimibile 5 per cento e le imposte straordinarie da esigere senza l'obbligo del non riscosso per riscosso, si può calcolare che su un totale di 3.620 esattorie soltanto la metà ha potuto presentare regolarmente i prescritti conti. Per le altre esattorie, in particolare modo a causa dei cambiamenti verificatisi nella titolarità delle gestioni e delle distruzioni derivate dagli eventi bellici o postbellici, non è possibile eseguire gli adempimenti richiesti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato, stante la carenza di elementi idonei alla ricostruzione di atti da acquisire ai conti giudiziali.

Le altre gestioni per le quali si è verificata la mancata resa dei conti da parte degli agenti dell'Amministrazione o la distruzione degli atti presso gli uffici incaricati della parificazione sono quelle riguardanti:

a) i ricevitori provinciali delle imposte dirette per le entrate riscosse a mezzo ruoli;

b) i gestori provvisori delle esattorie vacanti per l'esercizio delle esattorie medesime, per i bollettari di riscossione e per i residui d'imposta degli esattori decaduti;

c) i conservatori dei registri immobiliari ed i titolari o reggenti degli Uffici del registro per le entrate amministrative dai Ministeri delle finanze e del tesoro;

d) i titolari o reggenti degli Uffici del registro per le entrate del Fondo per il culto;

e) gli agenti di cui al precedente punto per le entrate dei Patrimoni riuniti ex economici tratturi e trazzere;

f) i titolari o reggenti degli Uffici del registro per i bollettari della riscossione del prestito redimibile 5 per cento;

g) i magazzinieri-economi per i bollettari delle esattorie vacanti, per i bollettari del Fondo per il culto, per i valori bollati e per i bollettari del lotto.

Per tali motivi si rende necessaria l'emana-
zione di un provvedimento legislativo con il quale la questione venga risolta in modo definitivo.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge, che consta di due articoli. Con l'articolo 1 si dispone il discarico amministrativo a favore dei contabili da esso indicati per l'esercizio 1944-45 e precedenti. Con l'articolo 2 si dettano norme per l'attuazione di quanto disposto col precedente articolo 1; in particolare, si dispone che al discarico debbesi provvedere mediante decreti intendentizi motivati e documentati circa la sussistenza delle circostanze belliche o di forza maggiore che hanno determinato l'impossibilità della resa dei conti giudiziali o la loro distruzione.

Tali decreti dovranno essere comunicati, per la registrazione, alla Corte dei conti, restando, comunque, impregiudicato il giudizio sulle eventuali responsabilità di detti agenti per fatti inerenti alle gestioni in parola.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I titolari delle conservatorie dei registri immobiliari e degli Uffici del registro che durante gli esercizi finanziari 1944-45 e precedenti, nella loro qualità di contabili dello Stato, abbiano avuto gestioni a danaro, ivi comprese quelle del Fondo per il culto, dei Patrimoni riuniti ex economici, e dei bollettari per la riscossione del prestito redimibile 5 per cento, i ricevitori provinciali delle imposte dirette per le entrate riscosse a mezzo ruoli, gli esattori comunali e i gestori provvisori per la riscossione delle imposte e delle altre entrate straordinarie senza l'obbligo del non riscosso per riscosso, i gestori provvisori per l'esercizio delle esattorie vacanti, per i bollettari di riscossione e per i residui d'imposta dell'esattore decaduto, i magazzinieri-economici per i bollettari delle esattorie vacanti, per i valori bollati, per i bollettari del lotto e per i bollettari del Fondo per il culto, sono discaricati agli effetti contabili qualora siano in grado di documentare di non aver potuto rendere i conti giudiziali prescritti, relativi a tutto l'esercizio finanziario 1944-45, per cause dipendenti da circostanze di forza maggiore.

Detti agenti contabili sono altresì discaricati per i conti giudiziali relativi allo stesso

periodo prodotti agli uffici competenti ed ivi andati smarriti o distrutti, senza che possa operarsene la ricostruzione.

Resta salvo ed impregiudicato il giudizio della Corte dei conti sulle responsabilità emerse o che potessero emergere per fatti inerenti alle gestioni di cui al presente articolo.

Art. 2.

L'impossibilità della resa dei conti giudiziali di cui al primo comma del precedente articolo o della ricostruzione di quelli smarriti o distrutti, di cui al secondo comma dell'articolo medesimo, dovrà risultare da appositi motivati decreti dell'Intendente di finanza corredati da documenti che dimostrino:

1) l'esistenza delle circostanze di forza maggiore che hanno determinato la distruzione o la perdita dei documenti e del materiale necessario per la compilazione dei conti oppure lo smarrimento o la distruzione dei conti già prodotti;

2) l'inesistenza presso gli uffici interessati degli atti contabili e dei registri occorrenti per la elaborazione o ricostruzione dei conti nonchè per la sostituzione dei relativi documenti giustificativi.

I decreti di cui sopra saranno comunicati alla Corte dei conti, per la registrazione, tramite le Ragionerie regionali dello Stato competenti per territorio.